

Il giorno 27 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 50-8666/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009, art 9 commi 3 e 4 e artt. 9 e 12 del D. Lgs 152/2006 - Adozione della proposta di modifica del Piano forestale regionale 2017-2027 di cui alla DGR n. 8-4585 del 23.01.2017

A relazione di: Carosso

Premesso che:

- la Strategia dell'UE per le foreste per il 2030 COM(2021) 572 final, definisce un quadro politico condiviso dagli Stati membri con l'obiettivo di garantire la crescita, la salute, la diversità e la resilienza delle foreste in Europa;

- il Decreto Legislativo n. 34 del 03/04/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (TUFF) reca le norme fondamentali volte a garantire l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, e all'art. 6 prevede la seguente articolazione della programmazione e pianificazione forestale:

- Programmi forestali regionali (PFR), adottati dalle Regioni in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, in coerenza con la Strategia forestale nazionale (comma 2);
- piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT), predisposti dalle Regioni nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o

amministrative, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva (comma 3);

Con i piani forestali di indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno:

a) le destinazioni d'uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione;

b) le priorità d'intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione;

c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;

d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilità forestale, e le azioni minime di gestione, governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle filiere forestali locali;

e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

- piani di gestione forestale (PGF) o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, promossi dalle Regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale, ove esistenti; i piani di gestione forestale costituiscono strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali (comma 6);

- in materia di pianificazione forestale i Decreti attuativi del Decreto Legislativo n. 34 del 03/04/2018 sono i seguenti:

- D. Interm. n. 563765 del 28/10/2021 “Criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale”;

- D. Dipartimentale. n. 64807 del 9/2/2023 relativo alle norme tecniche per la costruzione degli elaborati cartografici tecnico scientifici per la predisposizione degli strumenti di pianificazione forestale;

- la Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale e le sue filiere (SFN), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 – TUFF, approvata con D. Interm. n. 677064 del 24/12/2021, è volta a promuovere, con una visione di lungo termine e in attuazione degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale ed europeo, la gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale, e quindi lo sviluppo del settore e delle sue risorse produttive, ambientali e socioculturali; il documento prevede che gli obiettivi generali della Strategia Forestale Nazionale debbano trovare declinazione e attuazione negli strumenti di programmazione e pianificazione forestale regionale di cui all'art. 6 del TUFF, sulla base delle specifiche esigenze e caratteristiche territoriali;

- con la Legge Regionale n. 4 del 10/02/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste”, come

modificata dalla Legge regionale n. 3 del 09/03/2023, la Regione Piemonte si è dotata di una normativa organica in materia di gestione delle foreste, al fine di: promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste; tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato; sviluppare le filiere del legno derivato dalle foreste e dall'arboricoltura; promuovere l'impiego del legno come materia prima rinnovabile; incentivare la gestione associata delle foreste; migliorare le condizioni socio-economiche delle aree rurali; promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese e degli addetti forestali; accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca e l'innovazione in materia; aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi, disciplinando al Capo II la Pianificazione e Programmazione in campo forestale.

Considerato che l'art. 8 della Legge Regionale n. 4 del 10/02/2009 prevede che la programmazione e pianificazione forestale sia articolata sui seguenti livelli:

- a) regionale, mediante il programma forestale regionale (PFR);
- b) territoriale, mediante il piano forestale d'indirizzo territoriale (PFIT);
- c) aziendale, mediante il piano di gestione forestale (PGF) o strumento equivalente.

Richiamato il Piano Forestale Regionale 2017-2027, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 4 del 10/02/2009, approvato con DGR n. 8-4585 del 23.01.2017, che:

- costituisce il quadro di riferimento per gli strumenti di pianificazione forestale di livello territoriale e locale-aziendale;
- in coerenza con la disciplina nazionale e regionale analizza la situazione esistente, definisce gli obiettivi programmatici per la gestione delle foreste, nonché la strategia operativa, le azioni, gli strumenti e le risorse da attivare per l'attuazione della pianificazione regionale;
- individua gli obiettivi e le relative strategie in relazione alle quattro componenti che caratterizzano le risorse forestali ovvero Produzione, economia e mercato, Aspetti ambientali e funzioni pubbliche, Aspetti sociali, Governance; costituisce il riferimento conoscitivo per i successivi livelli di pianificazione;

Considerato altresì che:

- ai sensi dell'art 9 comma 1 della L.r. 4/2009 il PFR rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2 della Legge regionale 4/2009 e in armonia con la legislazione nazionale e dell'Unione europea nonché con la strategia forestale nazionale prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 34/2018, le strategie, gli obiettivi, le priorità da perseguire nel periodo della sua validità, nonché le risorse necessarie e le relative fonti di finanziamento;
- ai sensi dell'art 9 comma 2 della L.r. 4/2009 costituiscono parte essenziale del PFR:
 - a) il quadro conoscitivo, corredato dall'inventario e dalla cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;
 - b) le linee guida di politica per le foreste, ivi inclusi i settori prioritari di intervento e finanziamento;

- c) l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale di indirizzo territoriale;
- d) le metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.

- ai sensi del comma 4 del citato articolo il PFR ha validità decennale e può essere sottoposto a modifiche e integrazioni prima della sua scadenza con le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Dato atto che:

- il PFR approvato con DGR n. 8-4585 del 23.01.2017 identifica le Aree Forestali (AF) sia su base fisiografica, articolata in bacini per le zone montane alpine e appenniniche e zone omogenee per le aree di collina a pianura, sia su base amministrativa, rispettando limiti di comunità montane, di comuni e di provincia;
- il PFR riporta l'elenco delle Aree Forestali (n. 47) e la loro delimitazione cartografica;
- in relazione all'evoluzione normativa intercorsa e in attuazione della Strategia Forestale Nazionale è stato avviato, con D.G.R. 6-6352 del 28.12.2022, il percorso di revisione della pianificazione forestale di livello intermedio, finalizzato alla redazione dei piani forestali d'indirizzo territoriale;
- la pianificazione forestale di livello intermedio, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 34/2018 e D. Intern. n. 563765 del 28/10/2021, è predisposta nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e/o amministrative; ove possibile, i limiti geografici seguono i confini amministrativi dei Comuni interessati, concorre alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del D. Lgs. n. 42/2004 e recepisce e integra in modo coordinato e attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e ambientale vigenti;
- il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sono atti complementari di un unico processo di pianificazione volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei territori della Regione Piemonte;
- è opportuno, in funzione dei contenuti prescritti per i piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT), definiti congiuntamente dal DiM n. 563765 del 28/10/2021 e dal D. Dipartimentale. n. 64807 del 9/2/2023, ridefinire la perimetrazione delle Aree Forestali di riferimento di cui al PFR approvato con DGR n. 8-4585 del 23.01.2017, al fine di assicurare un maggiore livello di integrazione della pianificazione forestale con la pianificazione territoriale regionale;
- la matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del Piano Territoriale Regionale si basa sulla suddivisione del territorio regionale in Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) nei quali sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata;

è necessario pertanto prevedere una nuova delimitazione delle Aree Forestali di cui al PFR approvato con DGR n. 8-4585 del 23.01.2017, di riferimento per la redazione dei PFIT, che sia coerente con gli Ambiti di integrazione territoriale (AIT) che caratterizzano la pianificazione territoriale regionale accorpando i comuni in funzione del centro urbano di riferimento cui viene sovrapposto un criterio che consideri le esigenze di omogeneità della gestione forestale;

con questo approccio gli AIT non vengono frammentati dalle AF ma accorpati interamente in una singola AF (es. aree di pianura cuneesi e torinesi) quando di ridotta estensione o, al contrario, alcuni AIT molto estesi dal punto di vista territoriale, sono stati suddivisi in funzione degli aspetti morfologici (bacino vallivo) in più di una AF (es. montagna alpina cuneese); individuando così 44 AF;

si ritiene quindi per quanto sopra di individuare, come riportato nell'allegato A alla presente Deliberazione, un nuovo elenco e una nuova individuazione cartografica delle Aree Forestali di riferimento per la redazione dei PFIT in sostituzione di quelli oggi previsti dal PFR approvato con DGR n. 8-4585 del 23.01.2017, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.r. 4/2009 ;

la rinnovata delimitazione cartografica su cui procedere con i PFIT consentirà di produrre un nuovo quadro conoscitivo che rappresenti una maggiore integrazione fra pianificazione forestale e pianificazione territoriale e che, unitamente al mutato quadro normativo e programmatico, consentirà di elaborare una proposta di un nuovo programma forestale regionale sostitutivo del PFR vigente.

Dato atto inoltre, che:

- il PFR vigente è stato assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (disciplinata dal Titolo II del D. Lgs 152/2006) - VAS in quanto ricadente nelle tipologie di piano di cui all'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 152/2006;

- ai sensi dell'art. 5 "definizioni" del D. Lgs 152/2006 e con particolare riferimento alla procedura di VAS di cui al Titolo II:

- l'autorità procedente è rappresentata dalla Giunta Regionale che si avvale della Direzione Ambiente Energia e Territorio – Settore Foreste A1614A in quanto soggetto competente all'elaborazione e all'approvazione del predetto PFR (lettera q) dell'art. 5: "*autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;*"),

- l'autorità competente è rappresentata dalla Giunta Regionale che si avvale della Direzione Ambiente Energia e Territorio – Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate A1605B in quanto soggetto cui spetta lo svolgimento delle attività in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi (lettera p) dell'art. 5: "*autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del*

provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;”);

- la verifica di assoggettabilità di un piano o programma consiste (lettera m-bis) dell'art.5) nella “*verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*”;

- ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.lgs. 152/2006, per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

- ai sensi dell'art 9 del D. Lgs 152/2006 alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

- ai sensi dell'art. 11 c. 1 del D. Lgs 152/2006 la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, preliminarmente, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;

- la suddetta verifica di assoggettabilità è disciplinata dall'art. 12 del D. Lgs 152/2006 che stabilisce:

c. 1: nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I dello stesso decreto;

c. 2: l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente;

c. 3: salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;

c.3-bis: qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente;

c. 4: l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18;

c. 5: il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente;

c. 6: la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

- le attuali modifiche proposte al PFR 2017-2027 riguardano aspetti che avranno conseguenze solo sulla diversa rappresentazione e aggregazione di dati territoriali, senza modificare le scelte e le strategie delineate nel Piano Forestale Regionale 2017-2027 approvato;

- le modifiche proposte per il Piano Forestale Regionale 2017-2027 approvato devono dunque essere sottoposte a Verifica di assoggettabilità alla VAS secondo le modalità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 al fine di stabilire la necessità o meno di procedere alla fase di valutazione ambientale strategica, trattandosi di modifiche che interessano tutto il territorio regionale;

- con la D.D. 19 Aprile 2024, n. 274/A1614A, ai sensi dell'Allegato C "Piano di monitoraggio" della DGR n. 8-4585 del 23.01.2017 e dell'art. 18 del D.Lgs 152/2006, è stato approvato il Rapporto di Monitoraggio Ambientale – aggiornamento dicembre 2023 del Piano Forestale Regionale 2017-2027, i cui contenuti conoscitivi, come specificato nella stessa DD n. 274/A1614A, possono essere utilizzati quale supporto per l'attività di programmazione soprattutto nell'ambito dell'individuazione delle opportune misure correttive per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del Piano Forestale Regionale e per eliminare e/o mitigare eventuali effetti ambientali negativi derivanti dall'attuazione dello stesso;

il Settore regionale Foreste ha pertanto predisposto, ai sensi del medesimo art. 12 comma 1 del D. Lgs 152/2006, il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti ambientali significativi della proposta di modifica del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di cui all'Allegato B alla presente Deliberazione;

Ritenuto, considerate le risultanze istruttorie sopra esposte, ai sensi dell'art. 9 commi 3 e 4 della L.r. 4/2009 e per le finalità di cui al Titolo II del D. Lgs 152/2006:

- di adottare la proposta di modifica del Piano Forestale Regionale 2017-2027, approvato con D.G.R. del 23 Gennaio 2017 n. 8-4585, così come riportato in allegato A (composto da A1 con le modifiche proposte e A2 testo integrale) parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, che contiene l'individuazione (elenco e delimitazione cartografica) delle nuove aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale di indirizzo territoriale (PFIT) e sostituisce il Capitolo 2.2 "La pianificazione e la programmazione" della citata D.G.R. n. 8-4585;

- di approvare il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, inerente la proposta di modifica del Capitolo 2.2 “La pianificazione e la programmazione” del PFR 2017-2027, di cui all'allegato B alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare a successiva deliberazione l'approvazione della modifica in esame, secondo l'esito della procedura di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4 della l.r. 4/2009.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto prevede unicamente l'adozione di una proposta di modifica del Piano Forestale Regionale vigente che avrà conseguenze solo sulla diversa rappresentazione e aggregazione di dati territoriali, senza modificazione delle scelte e le strategie delineate nel Piano Forestale Regionale 2017-2027 già approvato e quindi senza necessità di risorse .

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111;

La Giunta Regionale unanime

DELIBERA

- di adottare la proposta di modifica del Piano Forestale Regionale 2017-2027, approvato con D.G.R. del 23 Gennaio 2017 n. 8-4585, così come riportato in allegato A (composto da A1 con le modifiche proposte e A2 testo integrale) parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, che contiene l'individuazione (elenco e delimitazione cartografica) delle nuove aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale di indirizzo territoriale (PFIT) e sostituisce il Capitolo 2.2 “La pianificazione e la programmazione” della citata D.G.R. n. 8-4585;

- di approvare, per le finalità di cui al Titolo II del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, inerente la proposta di modifica del Capitolo 2.2 “La pianificazione e la programmazione” del Piano Forestale Regionale 2017-2027, di cui all'allegato B alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare a successiva deliberazione l'approvazione della modifica in esame secondo l'esito della procedura di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4 della l.r. 4/2009.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8666-2024-All_1-ALLEGATO_A1_modifiche_evidenziate.pdf

2. DGR-8666-2024-All_2-ALLEGATO_A2_coordinato.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



3. DGR-8666-2024-All_3-ALLEGATO_B.pdf



r_piemon - Rep. DGR 28/05/2024.0008666.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ALBERTO CIRIO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte